

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 8 febbraio 2016

Statuto e Regolamento elettorale - Sintesi illustrativa

Il nuovo Statuto di ASSIDA ed il nuovo Regolamento Elettorale, che proponiamo all'approvazione di questa Assemblea straordinaria, hanno costituito oggetto di definizione all'unanimità da parte del Consiglio di amministrazione svoltosi il 13 gennaio, al termine di una approfondita valutazione che è stata preceduta da ripetuti momenti di informazione e di consultazione con l'obiettivo di realizzare una sostanziale ed ampia condivisione.

Con l'approvazione del nuovo Statuto trova attuazione l'impegno più volte richiamato nelle Assemblee annuali e, in particolare, in quella dello scorso anno, al termine della quale è stata fornita una prima informativa sulle elaborazioni in corso.

La documentazione trasmessa unitamente alla convocazione comprende un raffronto che evidenzia le modifiche apportate, consentendo una dettagliata conoscenza ed un adeguato e tempestivo esame di merito.

STATUTO

Muovendo da un'ampia ricognizione svolta dall'apposito Gruppo di Lavoro, composto da alcuni Consiglieri, che ha posto in luce, sulla base anche dell'esperienza maturata in questi anni, la necessità di una revisione generale e di interventi mirati su molteplici aspetti, le soluzioni raggiunte risultano funzionali al conseguimento dei seguenti obiettivi: certezza e uniformità delle regole nei rapporti associativi; trasparenza e semplificazione; ridefinizione dei ruoli e delle responsabilità degli Organi sociali.

Ai fini di una sintetica illustrazione dei relativi contenuti si richiamano di seguito le principali modifiche introdotte, articolate per materia o per blocchi di argomenti.

1. Nell'ambito dei primi tre articoli, propedeutici a quelli concernenti i rapporti associativi, si segnalano in particolare:
 - l'allocazione a Roma della sede legale (art. 1), in un quadro di uniformità con le altre realtà associative del Gruppo Telecom Italia, tenuto anche conto che l'attività degli Organi sociali viene svolta nelle sedi romane;
 - la sottolineatura del ruolo e del valore di ASSIDA nel contesto degli enti di assistenza sanitaria integrativa, quale forma sostitutiva delle tutele previste dalla contrattazione nazionale di categoria, nonché l'esplicitazione dei principi a base della gestione economica, improntata a salvaguardare condizioni di sostanziale equilibrio (art. 2);
 - un espresso richiamo ai diritti e agli obblighi che fanno capo alle Società socie e a tutti gli associati (art. 3, di nuova introduzione).
2. La disciplina relativa alle Società socie (art. 4) presenta in sintesi:
 - due novità: la prima, che le Società socie debbano avere almeno un dirigente in servizio. Tale requisito, che è condizione di permanenza nell'area associativa, si pone in coerenza con l'attuale assetto contributivo, che realizza la solidarietà verso i pensionati con un

concorso economico a carico delle Società direttamente commisurato ai dirigenti in servizio; la seconda, che dispone, venendo meno la presenza di dirigenti in servizio, la sospensione dell'iscrizione per un periodo massimo di dodici mesi al fine di consentire, nel caso di positivo evolversi della situazione societaria, il ripristino del rapporto associativo e degli obblighi correlati;

- un dato di semplificazione della procedura per l'ammissione di Società non appartenenti al Gruppo Telecom Italia, rimettendo tale decisione al Consiglio di Amministrazione;
- un fattore di flessibilità, demandando al Consiglio di Amministrazione, in sostituzione dell'attuale rigido ed indifferenziato criterio, la determinazione della misura del premio di ingresso dovuto dalle Società Socie o di nuova adesione che apportino ad ASSIDA, nei casi considerati, nuovi pensionati e/o superstiti.

3. Una particolare attenzione è stata dedicata all'area degli associati, identificata in quattro distinte categorie: dirigenti in servizio, pensionati, associati volontari e superstiti.

Con l'obiettivo di definire, soprattutto per i pensionati e i volontari, regole in grado di garantire sia agli attuali iscritti che a quelli futuri uniformità di applicazione, per le medesime fattispecie, superando le sovrapposizioni e le deroghe adottate per far fronte alle varie situazioni emerse nel corso del tempo, le modifiche più significative all'art. 5 hanno avuto ad oggetto:

- l'adozione di un criterio guida per riconoscere la qualità di pensionato (art. 5), che assume a presupposto il riferimento ad una Società socia. Il valore di tale rapporto ai vari effetti statutari trova conferma nella disposizione con la quale è stato previsto che l'Associazione trasmetta a ciascuna Società di provenienza l'elenco dei pensionati e superstiti e le successive variazioni. Sulla base del criterio sopra richiamato la qualità di pensionato viene acquisita da coloro che cessano l'attività lavorativa per pensionamento ovvero, per gli associati volontari, da coloro il cui ultimo rapporto di lavoro è intercorso con una Società che risulti socia al momento del successivo pensionamento. Una apposita norma salvaguarda il mantenimento dell'iscrizione dei pensionati nelle ipotesi in cui la Società di provenienza non abbia più dirigenti in servizio o abbia cessato l'attività. Ai pensionati sono stati equiparati i beneficiari di prestazioni pari al trattamento di pensione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- l'introduzione di una disposizione, significativamente innovativa, in ordine agli effetti connessi alla perdita della qualità di Società socia per specifiche causali (recesso, morosità, perdita del controllo/partecipazione di Telecom Italia) che comporta il conseguente venir meno del rapporto associativo per dirigenti in servizio e pensionati. Al riguardo, oltre a sottolineare la competenza della Società a provvedere in altra forma alle tutele in materia di assistenza sanitaria nei loro confronti, è stata inserita, in mancanza, una clausola di salvaguardia che attribuisce al Consiglio di Amministrazione, in casi di criticità, la facoltà di deliberare l'accoglimento, stabilendo modalità e misura della contribuzione, delle richieste di mantenimento dell'iscrizione di pensionati e superstiti iscritti con almeno 8 anni di anzianità associativa;

- la ridefinizione della nozione di superstite dell'associato, in caso di decesso, che viene individuato nel coniuge ovvero nel convivente more uxorio, salvaguardando in particolare la continuità dell'assistenza ai figli già beneficiari di ASSIDA.

Ulteriori modifiche hanno riguardato:

- l'inserimento di "disposizioni particolari" (art. 6, di nuova introduzione), che consentono alle Società l'iscrizione, per la durata del mandato, degli amministratori, non dirigenti, con funzioni esecutive;
 - la semplificazione delle disposizioni per la prosecuzione dell'iscrizione come associato volontario (art. 7), che è stata ricondotta alla sussistenza di due soli requisiti: essere stati associati per almeno 8 anni e non divenire titolari di rapporto di lavoro subordinato. L'associato volontario mantiene l'iscrizione anche nel caso in cui l'azienda di provenienza abbia perso o perda la qualità di Società socia.
4. Nel quadro delle norme che disciplinano le modalità di associazione e la cessazione del rapporto associativo (artt. 8 e 9), oltre ad una riformulazione della facoltà di prima iscrizione per coloro che vi abbiano rinunciato, un'importante e innovativa modifica è costituita dalla possibilità di chiedere una nuova adesione per coloro che abbiano esercitato il recesso dal rapporto associativo. In entrambi i casi la facoltà di iscrizione o di riammissione può essere esercitata entro un periodo massimo di 5 anni e per una sola volta.
 5. Con l'obiettivo di un equilibrato bilanciamento tra positivi andamenti del conto economico e consistenza del patrimonio, l'art. 10 è stato integrato da una specifica previsione diretta a consentire, sussistendo precise condizioni, il parziale utilizzo dell'avanzo di gestione per interventi in favore degli associati coerenti con le finalità istituzionali.
 6. Nell'ambito delle disposizioni che disciplinano il rapporto associativo ha trovato infine collocazione un articolo di nuova introduzione (art. 15), finalizzato a perseguire la massima trasparenza e collaborazione nei rapporti con gli associati, che prevede la definizione di modalità per la proposizione e la valutazione di singole esigenze e istanze e per la trattazione di eventuali reclami.
 7. Gli articoli da 16 a 24 disciplinano il ruolo e l'attività degli Organi sociali, il cui assetto è stato ridefinito con il superamento del Collegio dei probiviri - sostanzialmente inattivo nel corso degli ultimi anni anche per i ristretti ambiti delle funzioni attribuite - e la distinta collocazione della figura del Segretario, al quale vengono riconosciuti ruoli più marcatamente operativi. Gli interventi di revisione posti in essere sono stati diretti ad una migliore focalizzazione dei ruoli e delle responsabilità dei vari Organi, alla quale si è accompagnata una distinta articolazione con riguardo a composizione, attribuzioni e modalità di funzionamento.

Le principali modifiche concernenti l'Assemblea dei Delegati hanno avuto ad oggetto:

- la ridefinizione della rappresentanza degli eletti dagli associati rafforzando la componente dei pensionati, superstiti e volontari (art. 17);
- la più ampia e dettagliata enunciazione delle funzioni spettanti (art. 18), che sono state implementate con riguardo a: acquisizione dei programmi di attività e delle prospettive

dell'andamento della gestione nel medio periodo; ratifica, a maggioranza qualificata, di determinati atti del Consiglio di Amministrazione in materia di contribuzione e di adattamenti statutari; approvazione delle proposte di modifica al Regolamento elettorale, che acquista una sua autonoma configurazione e viene ricondotto alla competenza dell'Assemblea ordinaria; facoltà di deliberare proposte sugli indirizzi generali dell'Associazione;

- la modifica del quorum per la regolare costituzione dell'Assemblea straordinaria (art. 19), invariate le competenze in materia di modifiche statutarie e di scioglimento dell'Associazione e le maggioranze qualificate volta a volta richieste.

Anche le disposizioni riguardanti il Consiglio di Amministrazione sono state riformulate, soprattutto in materia di attribuzioni e modalità di funzionamento.

Nell'ambito delle nuove attribuzioni (art. 21) hanno trovato collocazione:

- la nomina o la revoca del Segretario;
- la facoltà di deliberare, al verificarsi di precise condizioni, la revisione della contribuzione e l'adattamento delle norme statutarie alla luce delle necessità emerse nella fase di applicazione di specifiche disposizioni;
- la determinazione degli indirizzi generali di gestione e funzionamento dell'Associazione;
- l'istituzione di Comitati o Gruppi di Lavoro su specifiche materie, definendo durata, compiti e composizione, in continuità con le positive iniziative ed esperienze realizzate in questi anni;
- l'affidamento a soggetti terzi di attività e servizi e l'individuazione dei criteri di gestione del patrimonio.

Anche al fine di sottolineare e valorizzare le responsabilità che fanno capo al Consiglio di Amministrazione si è infine provveduto a una riscrittura delle modalità di convocazione e di funzionamento (art. 22) introducendo, in particolare, regole procedurali e condizioni per lo svolgimento delle riunioni.

Una particolare attenzione è stata dedicata anche alla precisazione del ruolo del Presidente, con il conferimento di più ampi poteri di iniziativa e controllo, e del Vicepresidente, che coadiuva il Presidente nell'esercizio delle funzioni, anche attraverso l'attribuzione di specifiche deleghe (art. 23).

Per quanto riguarda il Collegio dei Revisori (art. 24) merita di essere evidenziata, in una logica di rafforzamento dei compiti di vigilanza sulla gestione dell'Associazione, una sistematica informativa al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta e la segnalazione, per l'assunzione dei provvedimenti di competenza, di eventuali rilevanti condizioni di squilibrio economico.

8. Come precedentemente indicato relativamente alla figura del Segretario, l'art. 25 ne descrive con notevole ampiezza le responsabilità e le funzioni, individuando le varie aree di operatività in un quadro di stretto raccordo con il Presidente e di supporto agli Organi sociali.
9. Nelle "disposizioni finali" di cui all'art. 28, oltre ad esplicitare la competenza del Consiglio di Amministrazione in ordine all'interpretazione dello Statuto, viene espressamente delineato l'impegno, da attuare entro 90 giorni, a una ricognizione generale della situazione associativa per una verifica di conformità alle norme statutarie e per adottare le misure necessarie per la loro attuazione.

REGOLAMENTO ELETTORALE

Al di là della diversa forma rivestita, il nuovo Regolamento elettorale non evidenzia significative novità rispetto a quello attuale. Gran parte degli elementi procedurali, che vengono dettagliatamente previsti, costituiscono il sostanziale recepimento della prassi seguita dal Comitato elettorale, al quale vengono assegnate funzioni prevalentemente attuative. Gli elementi di novità sono rappresentati:

- dalla fissazione di un più ampio arco temporale per l'indizione delle elezioni, anche al fine di favorire la più ampia partecipazione al voto degli associati;
- dalla adozione di un collegio unico per l'elezione dei rappresentanti dei dirigenti in servizio, le cui candidature, comprese quelle dei dirigenti delle altre Società socie, confluiscono in un'unica scheda elettorale, salvaguardando tuttavia le quote di rappresentanza previste dallo Statuto per tale categoria;
- dalla previsione, sia per i dirigenti in servizio che per l'insieme degli altri associati, di un numero di candidati pari almeno al doppio degli eleggibili, allo scopo di consentire adeguate possibilità di sostituzione nel triennio di mandato;
- dalla specificazione delle modalità con le quali provvedere alla sostituzione di delegati in caso di decadenza o cessazione per qualunque motivo.

*

* *

Un'attenta analisi della documentazione trasmessa e l'illustrazione dei principali contenuti del nuovo Statuto e del nuovo Regolamento elettorale consentono una valutazione ampiamente positiva del lavoro svolto, sul quale confidiamo nella vostra piena approvazione.